



# **COMUNE DI CARDEDU**

**PROVINCIA DI NUORO**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA  
NEL TERRITORIO COMUNALE DI CARDEDU**

(Approvato con deliberazione di C.C. N° 60 del 20.12.2019)

## **Art. 1 – Oggetto e Finalità**

1. Il presente regolamento:
  - a) Disciplina l'attività di videosorveglianza effettuata dal Comune di Cardedu nell'ambito del territorio comunale, nonché i trattamenti dei dati e delle immagini nel rispetto della normativa vigente;
  - b) Garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di Cardedu, gestito ed utilizzato dal Corpo di Polizia Locale, si svolga nell'ambito delle funzioni istituzionali, per la tutela della sicurezza urbana e nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. L'impianto di videosorveglianza installato prevede la possibilità di ridurre al minimo l'utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi, in modo che il trattamento possa essere escluso quando si possano perseguire le stesse finalità attraverso dati anonimi ovvero attraverso peculiari modalità che consentano l'identificazione dell'interessato solo in caso di necessità.

## **Art. 2 – Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) Per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa della Polizia Locale, raccolti esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- c) Per «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- d) Per "titolare", il Comune di Cardedu, nella persona del Sindaco pro tempore cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati personali ed alle misure di sicurezza da adottare per la protezione di questi ultimi;
- e) Per «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- f) Per "incaricati", le persone fisiche che hanno accesso ai dati personali e agiscono sotto l'autorità del Titolare o del Responsabile del trattamento;
- g) Per "interessato" la persona fisica identificata o identificabile a cui si riferiscono i dati personali;
- h) Per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati, diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) Per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) Per "dato anonimo", ci si riferisce al dato che non si riferisce ad una persona fisica identificata o identificabile;
- k) Per "immagine", il dato trattabile con metodo analogico o digitale, costituito da una rappresentazione visiva di un ambiente, di una cosa o di una persona;
- l) Per "videosorveglianza", l'attività di vigilanza di luoghi e beni anche a distanza, tramite l'utilizzo di telecamere o di altri strumenti strategicamente posizionate, in grado di assicurare la trasmissione di immagini,
- m) Per «autorità di controllo»: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi

dell'articolo 51 GDPR 2016/679.

2. Il Regolamento sulla videosorveglianza del Comune di Cardedu è stato redatto sulla base delle Linee guida, elaborate dall'ANCI per i Comuni in materia di videosorveglianza, a seguito dell'entrata in vigore del Provvedimento del Garante Privacy in materia di videosorveglianza dell' 8 aprile 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010, pertanto, non tiene conto delle modifiche al D.Lgs.196/2003 intervenute nel 2011 e tanto meno dell'entrata in vigore del GDPR 2016/679.

### **Art. 3 – Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato sul territorio del Comune di Cardedu e collegato alla centrale operativa della Polizia Locale.

### **Art. 4 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza**

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza, i cui monitor per la visione delle immagini riprese dalle telecamere sono posizionati presso la centrale operativa della Polizia Locale.
2. Le finalità del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Cardedu, sono:
  - a) Prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "incolumità pubblica" e "sicurezza urbana", così individuata secondo il Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008;
  - b) Prevenire e contrastare situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
  - c) Il controllo di determinate aree;
  - d) Il monitoraggio del traffico;
  - e) Scoraggiare violenze, molestie o comportamenti atti a offendere la pubblica decenza;
  - f) Garantire un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.
- g) L'attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale.
3. Le finalità del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Cardedu dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso la centrale operativa della Polizia Locale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie della Polizia Locale in stretto raccordo con le altre Forze dell'Ordine.
4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area videosorvegliata.
5. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.
6. La possibilità di disporre in tempo reale di dati ed immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si persegue l'intento di tutelare la popolazione ed il patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.
7. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in

quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di “privacy”.

8. L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

#### **Art. 5 – Responsabile**

1. Il Responsabile della Polizia Locale in servizio (ovvero il Comandante), o comunque appartenente alla Polizia Locale) è individuato, previa nomina da effettuare con atto del Sindaco, quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2 lettera e) del presente Regolamento.
2. Il Responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento.
3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al Responsabile devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Gli incaricati del materiale trattamento dati, nominati dal Responsabile, di concerto con il Sindaco, devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile.
6. La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti solamente al Responsabile del trattamento dei dati, agli incaricati preposti alla centrale operativa o a funzionari di polizia giudiziaria, ed al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni, quest'ultimo sempre previa autorizzazione del Responsabile.
7. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.
8. Il Responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale operativa della Polizia Locale, le chiavi degli armadi per la conservazione delle registrazioni su supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

#### **Art. 6 – Persone autorizzate ad accedere alla centrale operativa di gestione e controllo della Videosorveglianza**

1. L'accesso alla centrale operativa della Polizia Locale è consentito solamente, oltre al Sindaco, al personale in servizio del Corpo di Polizia Locale autorizzato dal Responsabile e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi commi.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa della Polizia Locale solo gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Responsabile.
4. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

#### **Art. 7 – Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza**

1. Il Responsabile designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del

- servizio di videosorveglianza nell'ambito degli addetti alla Polizia Locale.
2. Gli incaricati andranno nominati tra gli addetti alla Polizia Locale in servizio presso il Comune di Cardedu che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati, previa debita formazione e aggiornamento continuo.
  3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli addetti di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
  4. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
  5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

#### **Art. 8 – Accesso ai sistemi e parole chiave**

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile e agli incaricati con le modalità stabilite dal presente Regolamento
2. Gli incaricati saranno dotati di propria *password* di accesso al sistema.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, per consentire al Responsabile di effettuare i controlli sul corretto utilizzo del sistema.

#### **Art. 9 – Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali**

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono gestiti nel pieno rispetto di quanto statuito dall'art.5 GDPR 2016/679 ed, in particolare:
  - a) Trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato e per le finalità di cui all'articolo 4 del presente Regolamento;
  - b) Trattati in modo adeguato, pertinente e limitato a quanto necessario rispetto alle finalità di cui all'articolo 4 del presente Regolamento;
  - c) Conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione;
  - d) Trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico di cui al precedente articolo 4, comma 2 con modalità rivolte a salvaguardare l'anonimato anche successivamente alla fase della raccolta, atteso che tali immagini registrate potrebbero contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, il quale è attualmente costituito da 4 telecamere posizionate in punti nevralgici espressamente individuati con atto della Giunta Comunale N. 91 del 15.11.2018 e successivamente potrà essere eventualmente ampliato, secondo gli sviluppi futuri del sistema, mediante approvazione di apposite deliberazioni sempre ad opera della Giunta Comunale.
3. La posizione delle telecamere di cui al comma 2 è dettagliato tramite la planimetria allegata al presente regolamento.
4. Le telecamere di cui al comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video diurne/notturne a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.
5. Il Responsabile del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo ubicata presso la sala server del Comando di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno registrate su supporto informatico da un sistema appositamente predisposto e visualizzate su monitor. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento, nell'ambito delle finalità previste all'articolo 4 del presente Regolamento. Le telecamere devono presentare le caratteristiche descritte in un'apposita relazione rilasciata dalle ditte installatrici, e tale materiale andrà conservato agli atti dal Responsabile. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a sette giorni presso la centrale operativa, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nei limiti e con le modalità stabilite al punto 3.4 del

provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, ed in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

6. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria in relazione ad indagini di Polizia e Polizia Locale.

#### **Art. 10 – Obblighi degli operatori**

1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto riportate all'articolo 4, comma 2.
2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.
3. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

#### **Art. 11 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia.**

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della sicurezza urbana, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazione delle immagini su appositi supporti.
2. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino di una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.
3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria in relazione ad indagini di Polizia e Polizia Locale.

#### **Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta**

- Il Comune di Cardedu, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, affigge una adeguata segnaletica su cui devono essere riportate le informazioni previste dall'articolo 13 del GDPR 2016/679, salvo specifiche esigenze di Polizia.
- Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera.

#### **Art. 13 – Diritti dell'interessato**

1. L'interessato, in relazione al trattamento dei dati che lo riguardano, nel rispetto degli articoli 15 e seguenti del GDPR 2016/679, previa presentazione di apposita istanza, ha diritto:
  - a) Di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso agli stessi;
  - b) Di ottenere le informazioni inerenti le finalità del trattamento, le modalità di trattamento, le categorie di dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
  - c) Di ottenere le informazioni sul periodo di conservazione dei dati personali;
  - d) Di richiedere al titolare del trattamento la cancellazione, qualora sussistano una delle motivazioni di cui all'art.17 GDPR 2016/679, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - e) Di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, così come statuito dall'art. 21 GDPR 2016/679;
  - f) Di proporre reclamo a un'autorità di controllo.
  - g) L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al Responsabile di cui all'art. 6 del presente Regolamento ovvero al Responsabile della Protezione dei dati – DPO del Comune di Cardedu, i cui dati di contatto sono presenti nella sezione amministrazione trasparente e privacy del sito istituzionale.

2. Nell'istanza di cui al comma precedente, l'interessato dovrà indicare:
- a) Il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;
  - b) Indicazioni per una possibile identificazione del soggetto interessato (ad es. abbigliamento indossato);
  - c) Indicazione di ulteriori elementi utili per l'identificazione dell'interessato (ad es. presenza di accompagnatori, attività svolta al momento della ripresa, ecc.).
3. Il Responsabile di cui all'art. 5 del presente Regolamento ovvero al Responsabile della Protezione dei dati – DPO del Comune di Cardedu, accertata l'effettiva esistenza delle immagini, darà comunicazione di ciò all'interessato e, nel caso di accertamento positivo, fisserà il giorno, l'ora ed il luogo in cui potranno essere visionate le immagini.
  4. Qualora l'interessato abbia, ai sensi del par.3, art.15 GDPR 2016/679, richiesto copia dei dati personali trattati, si procederà al rilascio degli stessi in formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti al momento delle riprese, nel rispetto di quanto statuito dal par.4 art.15 GDPR 2016/679.
  5. All'interessato può essere chiesto, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano ovvero siano richieste dallo stesso ulteriori copie, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
  6. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
  7. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
  8. Il Responsabile di cui all'art. 6 del presente Regolamento ovvero al Responsabile della Protezione dei dati – DPO del Comune di Cardedu, provvede entro e non oltre un mese dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 2, termine prorogabile a due mesi tenuto conto della complessità e del numero delle richieste.
  9. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Responsabile di cui all'art. 6 del presente Regolamento ovvero al Responsabile della Protezione dei dati – DPO del Comune di Cardedu, anche mediante lettera raccomandata, o posta elettronica.
  10. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
  11. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'interessato può rivolgersi all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali), fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 14 – Sicurezza dei dati**

- I dati sono trattati attraverso il sistema di videosorveglianza, sono protetti da idonee e preventive misure tecniche ed organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Tali misure sono individuate da apposita documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
- Nel pieno rispetto di quanto statuito dall'art.32 GDPR 2016/679, il Titolare del trattamento, nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, terrà conto dei rischi legati al trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dal Titolare.
- I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella centrale operativa situata presso la sede della Polizia Locale. Alla sala, ubicata all'interno del Comando in un luogo chiuso al pubblico, possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.
- L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

#### **Art. 15 – Cautele da adottare per i dati video ripresi**

- I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
- L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
- Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata del trattamento, in un armadio o simile struttura dotati di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.
- La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.
- Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
- L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
  - a. Al Sindaco, salvo quelle conservate per motivi di P.G.;
  - b. Al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'articolo 6;
  - c. Ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
  - d. Alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
- Tutti gli accessi alla visione richiesti dai preposti alle indagini dell'autorità Giudiziaria o di Polizia saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali della centrale operativa della Polizia Locale, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:
  - a. La data e l'ora dell'accesso;
  - b. L'identificazione del terzo autorizzato;
  - c. La sottoscrizione del terzo autorizzato;
  - d. Le riprese visualizzate;
  - e. La sottoscrizione del Responsabile e preposto all'attività di P.G..

#### **Art. 16 – Procedura per l'accesso alle immagini**

- L'accesso e l'acquisizione delle immagini della videosorveglianza è consentita solo all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria. Pertanto non è possibile fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini, se non nei limiti e per l'esercizio dei diritti di cui all'art.13 del presente Regolamento; gli stessi, in presenza di un fatto costituente reato possono presentare denuncia alla Polizia Giudiziaria entro un breve termine dall'accadimento, affinché l'Ufficio che ha ricevuto la denuncia possa procedere all'accesso, tenuto conto che le immagini vengono sovrascritte in automatico dopo il 7°giorno.
- Per accedere ai dati ed alle immagini, le Forze di Polizia interessate devono presentare su carta intestata o posta elettronica istituzionale dell'Ente di appartenenza un'apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al Responsabile. L'istanza deve altresì indicare a quali videocamere dell'impianto di videosorveglianza si fa riferimento, nonché il giorno e l'ora delle registrazioni;
- Gli avvocati, ai sensi dell'art. 391 quater del C.P.P. hanno titolo ad avere copia delle immagini registrate, previo Nulla-Osta del Pubblico Ministero, purché la richiesta venga presentata in qualità di difensori d'ufficio/di fiducia di un indagato in un procedimento penale, entro un breve termine dall'accadimento, affinché l'Ufficio che ha ricevuto la denuncia possa procedere all'accesso, tenuto conto che le immagini vengono sovrascritte in automatico dopo il 7° giorno. Come disposto dalla Delibera della Giunta Comunale, dovranno essere versate le spese per il rilascio di copia di ogni singolo filmato che dovrà essere riversato su apposito supporto.
- Il Responsabile del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno e l'ora in



cui potrà visionare e/o ritirare le immagini che interessano.

#### **Art. 17 – Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni dell'Autorità di Controllo (Garante per la protezione dei dati) e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

#### **Art. 18– Tutela amministrativa e giurisdizionale**

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla Legge, di sanzioni amministrative o penali.

#### **Art. 19 – Modifiche regolamentari**

- I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori.
- Il presente Regolamento entrerà in vigore con le modalità ed i tempi stabiliti dallo Statuto Comunale.

#### **Art. 20 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

- Così come disposto dall'art. 82 GDPR 2016/679, chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento dei dati personali, ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile.
- Il Titolare o il Responsabile, sono esonerati dalla responsabilità di cui al 1 comma qualora dimostrino che l'evento dannoso non è loro imputabile.
- Le azioni legali, per l'esercizio del diritto di cui al 1 comma, sono promosse nei confronti del Titolare o del Responsabile nanti l'Autorità Giurisdizionale competente a norma del diritto dello Stato membro, ai sensi dell'art.79, par. 2, GDPR 2016/679.

#### **Articolo 21 - Integrazione dell'impianto su iniziativa di terzi**

1. Privati e/o soggetti terzi, singoli o associati, possono, previa convenzione approvata dalla Giunta, partecipare all'estensione e all'implementazione del sistema di videosorveglianza cittadino mediante l'acquisto diretto e la conseguente cessione al Comune della strumentazione utile ad integrare l'impianto esistente.
2. La cessione al Comune avviene a titolo di piena proprietà: pertanto il Comune ne assumerà l'uso esclusivo e gli oneri conseguenti, tra i quali la manutenzione ordinaria, straordinaria o sostituzione, valutando la persistente necessità del singolo impianto. Tale strumentazione (per lo più telecamere, illuminatori I/R e radio) dovranno essere forniti "chiavi in mano", ovvero installati e comprensivi del collegamento alla centrale di gestione dell'impianto cittadino e di quant'altro tecnicamente ritenuto necessario.
3. La collocazione, l'uso e/o la visione degli apparecchi forniti dai soggetti, pur inglobando e/o interessando accessi di interesse privato, dovranno comunque avere una preminente rilevanza pubblica (vincolo d'immagine su aree pubbliche, pur inglobando accessi privati), certificata da una specifica relazione del Comando di Polizia Municipale. L'individuazione delle caratteristiche tecniche minime delle strumentazioni offerte sarà effettuata dal Comando di Polizia Locale di Cardedu e sarà completamente descritta nella Convenzione. L'impianto sarà utilizzato nella stretta osservanza della normativa vigente in materia di videosorveglianza, con speciale riguardo alle tematiche della privacy e nel rispetto, in particolare, di quanto disposto dal Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento in materia di videosorveglianza del 8.04.2010.